**VERBALE DI ACCORDO EX ART. 47 LEGGE 428/90**

In data 20 luglio 2017 presso la Fisascat Cisl Nazionale in Via dei Mille 56 in Roma per l'avvio della procedura di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 47 L.428/90, modificata dall'art.1 LGS n.18/2001 si sono incontrati:

• La società incorporante Salmoiraghi & Viganò Spa rappresentata da Maurizio Consolini e la società incorporata Sunglass Direct Italy rappresentata da Pasquale Levato

e

• FILCAMS-Cgil Nazionale rappresentata da Andrea Montagni.
• FISASCAT-Cisl Nazionale rappresentata dal Mirco Ceotto.
• UILTUCS Nazionale rappresentata da Antonio Vargiu.

**premesso che**

- con lettera datata 7 giugno 2017 è stata attivata la procedura di legge relativa all'operazione di fusione per incorporazione dell'azienda Sunglass Direct Italy in Salmoiraghi & Viganò Spa
- la procedura riguarda 22 lavoratori;

tutto ciò premesso, dopo approfondita discussione sulle motivazioni del nuovo assetto societario e sulle ricadute dell'operazione in esame per i lavoratori interessati in tema di disciplina del rapporto di lavoro le parti, nell'esperire la procedura di cui all'art. 47 della Legge n. 428/90;

**CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
2. Tutti i rapporti di lavoro in atto in Sunglass Direct Italy transiteranno nella società Salmoiraghi & Viganò Spa ai sensi dell'art. 2112 del c.c., senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle attuali condizioni economiche normative e retributive anche riferite ad accordi individuali e a specifici accordi territoriali e/o aziendali in essere, ivi comprese le anzianità maturate e maturande.
3. Detta operazione non determinerà specifiche misure per i dipendenti per effetto dell'incorporazione.
4. Verranno confermate e trasferite alla società le iscrizioni sindacali e i relativi incarichi.
5. Il contratto collettivo di categoria applicato a tutti i lavoratori oggetto del presente accordo è quello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio.
6. La fusione non determinerà alcun mutamento del luogo di lavoro dei dipendenti continuando gli stessi ad operare presso il loro attuale luogo di lavoro.
7. Entro il mese di dicembre 2017 le parti si incontreranno per una verifica rispetto all'operazione citata.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende adempiuto l'obbligo di comunicazione così come prescritto dagli artt. 2112 CC, art.47 L.428/90 e D.LGS. 18/2001

Le Aziende

Le OO.SS.